II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 luglio 1975

che autorizza un accordo fra varie imprese siderurgiche relativo all'acquisto in comune di minerali di ferro preridotti

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(75/569/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 65,

vista la domanda del 10 dicembre 1974, presentata dalle imprese interessate,

I

1. considerando che varie imprese francesi produttrici di acciaio ai sensi dell'articolo 80 del trattato hanno chiesto alla Commissione, in data 10 dicembre 1974, di autorizzare un accordo riguardante in particolare l'acquisto in comune di minerali di ferro preridotti la Société Française des Minerais Préréduits S.A., Parigi (SFMP), da esse costituita con un capitale sociale di 1 milione di FF ;

considerando che le imprese interessate sono le seguenti :

Imprese	Sede sociale	Capitale (FF)
USINOR — Union Sidérurgique du Nord et de l'Est de la France S.A.	Parigi	1 429 171 875
SACILOR — Aciéries et Laminoirs de Lorraine S.A.	Hayange	401 335 500
Châtillon-Commentry-Biache S.A.	Parigi	175 218 750
S.A. des hauts fourneaux de la Chiers	Longwy-Bas	173 250 000
Creusot-Loire S.A.	Parigi	291 701 300
Ugine Aciers S.A.	Parigi	225 000 000
Société des aciéries et tréfileries de Neuves-Maisons, Châtillon S.A.	Neuves-Maisons	61 044 300

Imprese	Sede sociale	Capitale (FF)
Forges d'Allevard	Parigi	21 450 000
S.A. Cockerill Ougrée-Providence et Espèrance-Longdoz	Seraing	7 756 850 000 (FB)
S.A. Fabrique de fer de Maubeuge	Louvroil	13 500 500
S.A. Marrel Frères	Les Étaings-Châteauneuf (Loire)	19 200 000
Société nouvelle des aciéries de Pompey S.A.	Neuilly-sur-Seine	71 000 000
Société des aciers fins de l'État (SAFE)	Parigi	57 000 000
Hauts fourneaux réunis de Saulnes et Uckange	Parigi	60 000 000
Société métallurgique de Normandie S.A.	Parigi	81 000 000
Société lorraine de laminage continu Sollac S.A.	Parigi	927 000 000
Société lorraine et méridionale de laminage continu (Solmer)	Parigi	750 000 000
Vallourec S.A.	Parigi	322 600 000
Pont-à-Mousson S.A.	Parigi	369 220 000

2. considerando che l'oggetto sociale della SFMP sarà il seguente :

1. *Studi* — informare i suoi azionisti sugli studi e sulle ricerche compiuti nel campo della riduzione diretta del minerale di ferro ;

2. *Approvvigionamento* — negoziare, sia in nome proprio, sia in nome o per conto degli azionisti o, eventualmente, di altre imprese, contratti di approvvigionamento a medio o a lungo termine di minerali di ferro preridotti ;

3. *Rappresentanza* — assicurare le missioni di rappresentanza dei suoi azionisti presso le imprese straniere che potrebbero partecipare alla realizzazione di impianti di riduzione diretta ;

4. *Costruzione di impianti* — procedere, in nome proprio o per conto dei suoi azionisti o di taluni di essi, sia da sola, sia in partecipazione con terzi, allo studio ed eventualmente alla costruzione e all'esercizio di impianti di riduzione diretta ;

3. considerando che, per quanto riguarda l'approvvigionamento (2), la SFMP procederà come intermediaria, d'ordine e per conto delle sue associate, all'acquisto di prodotti preridotti e percepirà una commissione con la quale coprirà le proprie spese ; che la SFMP non avrà l'esclusività di tali acquisti ; che le imprese associate che intendono effettuare acquisti diretti si impegnano a informarne preventivamente il presidente della SFMP ;

4. considerando che la costruzione (4) e l'esercizio di impianti di riduzione diretta saranno, in linea di massima, affidate ad apposite società in collegamento con la SFMP ;

5. considerando che la durata della SFMP sarà fissata, salvo scioglimento anticipato, riduzione o proroga della durata, a 99 anni a decorrere dalla sua registrazione ;

6. considerando che la SFMP sarà amministrata da un consiglio d'amministrazione composto di almeno tre membri e tutt'al più di dodici membri, nominati per un periodo massimo di sei anni dall'assemblea generale degli azionisti ;

II

7. considerando che l'accordo in questione restringe il gioco normale della concorrenza fra le imprese interessate, in quanto queste ultime si impegnano :

— a ripartire i prodotti e le fonti di approvvigionamento coordinando i loro acquisti di minerali di ferro preridotti tramite la SFMP, e

— a controllare eventualmente gli investimenti e la produzione nel campo dei minerali di ferro preridotti tramite la SFMP, sia sola, sia in partecipazione con terzi ;

8. considerando che l'accordo è pertanto colpito dal divieto di cui all'articolo 65, paragrafo 1, quand'anche si tratti parzialmente di una mera dichiarazione

d'intenzione da definirsi successivamente per quanto riguarda le eventuali modalità di costruzione e di esercizio degli impianti di riduzione diretta ;

9. considerando che in base all'articolo 65, paragrafo 2, la Commissione può autorizzare accordi di specializzazione o accordi d'acquisto e di vendita in comune, nonché accordi strettamente analoghi quanto alla loro natura e ai loro effetti, se riconosce che soddisfano alle condizioni previste dal citato articolo ;

10. considerando che il coordinamento che gli interessati intendono attuare utilizzando i servizi della SFMP per l'approvvigionamento di minerali di ferro preridotti è strettamente analogo ad un accordo d'acquisto in comune ; che il coordinamento degli investimenti e dell'esercizio potrebbe essere considerato strettamente analogo ad una specializzazione ;

11. considerando che l'accordo può essere dunque autorizzato in base all'articolo 65, paragrafo 2, se e nella misura in cui contribuirà a un miglioramento notevole della produzione o della distribuzione dei prodotti di cui trattasi e se e nella misura in cui è essenziale per ottenere questi effetti, senza avere un carattere più restrittivo di quanto il suo scopo richieda ; che, inoltre, l'accordo non deve essere idoneo a dare alle imprese interessate il potere di determinare i prezzi, controllare o limitare la produzione o gli sbocchi di una parte sostanziale dei prodotti in questione nel mercato comune, né di sottrarli alla concorrenza effettiva di altre imprese nel mercato comune ;

III

12. considerando che le parti contraenti dell'accordo forniscono circa il 95 % della produzione di acciaio grezzo francese ;

13. considerando che i minerali di ferro preridotti costituiscono un prodotto sostitutivo di alta qualità del rottame per tutti i suoi usi e, in particolare, per l'alimentazione delle acciaierie elettriche ; che lo sviluppo industriale dei procedimenti di preriduzione è molto recente, numerosi progetti essendo in fase di realizzazione o di studio nel mondo, soprattutto nei paesi extra comunitari che dispongono di notevoli risorse di minerali di ferro e/o di idrocarburi ;

14. considerando che la preriduzione del minerale di ferro non ha ancora raggiunto lo stadio industriale in nessun paese della Comunità, salvo nella Repubblica federale di Germania ; che nella Comunità esistono tuttavia alcuni importanti progetti ;

15. considerando che la produzione mondiale di minerali di ferro preridotti ammonta a circa 6 milioni di tonnellate all'anno, di cui soltanto mezzo milione nella Comunità, dove la produzione totale di acciaio grezzo è stata, nel 1973, di 150 milioni di tonnellate con un impiego di circa 100 milioni di tonnellate di ghisa e di circa 63 milioni di tonnellate di rottame ; che, rispetto alla produzione comunitaria di acciaio, il consumo di minerali di ferro preridotti nella Comunità è stato finora insignificante ;

16. considerando che, tenuto conto degli impianti già previsti soprattutto nei paesi extra comunitari, la produzione mondiale di minerali di ferro preridotti potrebbe raggiungere, nel 1980, circa 30 milioni di tonnellate, di cui una parte notevole sarà probabilmente destinata all'alimentazione di acciaierie costruite a valle degli stessi impianti di riduzione diretta ; che, di conseguenza, i quantitativi disponibili per l'esportazione verso i paesi membri della Comunità potrebbero rimanere ancora relativamente modesti ;

17. considerando che nella Comunità e nei paesi terzi le acciaierie elettriche come anche il procedimento di colata continua registrano uno sviluppo particolarmente accentuato nel momento stesso in cui, secondo il rapporto sugli « Investimenti nelle industrie del carbone e dell'acciaio della Comunità » pubblicato dalla Commissione nel settembre 1974, sembra delinearsi un rallentamento nel declino delle acciaierie Martin ; che la progressiva diffusione della colata continua nelle acciaierie provocherà una diminuzione sensibile dei rottami di ricupero siderurgico ; che il procedimento elettrico e il procedimento Martin sono entrambi basati soprattutto sul rottame ; che queste tendenze « non mancheranno certamente di avere ripercussioni sulla domanda di rottame, materia prima caratterizzata da un'offerta con un esiguo grado di elasticità ; che la riduzione diretta del minerale di ferro non sembra in grado di fornire, a medio termine, prodotti sostitutivi in quantità apprezzabili » (op.cit.) ;

18. considerando che in tali condizioni, benché in questo periodo di bassa congiuntura le tensioni siano minori, è da prevedersi che a medio termine il mercato del rottame sarà caratterizzato da serie insufficienze ; che è dunque auspicabile che il minerale di ferro preridotto diventi disponibile in maggiori quantità, provenienti sia da paesi terzi, sia da impianti da costruire nelle Comunità, per sostituirsi a una parte del rottame destinato agli altiforni ;

IV

19. considerando che l'acquisto in comune di minerali di ferro preridotti previsto dalle parti contraenti dell'accordo permetterà a queste di impartire ordinativi più importanti in modo da beneficiare di più elevati sconti quantitativi o di minori spese di trasporto e da ridurre quindi i costi di approvvigionamento ; che i contratti a medio termine permetteranno loro di assicurare la stabilità degli approvvigionamenti e dei prezzi, specie durante i periodi di penuria ;

20. considerando che, tenuto conto delle summenzionate circostanze, si deve assumere che l'accordo di

acquisto in comune contribuisca ad un miglioramento notevole della produzione di acciaio grezzo e dei suoi derivati ;

21. considerando che l'accordo è essenziale per ottenere l'effetto voluto ; che, in altri termini, non sarebbe possibile realizzare miglioramenti comparabili se le singole imprese interessate procedessero separatamente all'acquisto di minerali di ferro preridotti ;

22. considerando che l'accordo di acquisto in comune non conferisce alla SFMP l'esclusività degli acquisti in questione ; che l'obbligo delle imprese associate di informare preventivamente il presidente della SFMP dell'intenzione di effettuare acquisti diretti non attribuisce a quest'ultima un diritto di veto, ma contribuisce piuttosto al coordinamento necessario per conseguire i miglioramenti indicati al paragrafo 19 ;

23. considerando che stando così le cose l'accordo di acquisto in comune non presenta un carattere più restrittivo di quanto il suo scopo richieda ed è dunque conforme alle condizioni dell'articolo 65, paragrafo 2 a) e b) ;

24. considerando che l'accordo di acquisto in comune non darà alle imprese interessate la possibilità di determinare il livello generale dei prezzi o della produzione dei minerali di ferro preridotti, il quale sarà determinato piuttosto dalle condizioni mondiali della domanda e dell'offerta e dai prezzi attuali e relativi del rottame e della ghisa (che può essere sostituita, per numerosi usi, dal rottame e dal ferro preridotto) ; che l'acquisto in comune non darà quindi alle imprese interessate il potere di determinare i prezzi, controllare o limitare la produzione o gli sbocchi di una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi nel mercato comune ; che per quanto riguarda l'acquisto in comune, l'accordo è dunque conforme alle condizioni dell'articolo 65, paragrafo 2 c) ;

V

25. considerando che, per quanto riguarda la costruzione e l'esercizio di impianti comuni di riduzione diretta, l'accordo costituisce semplicemente una convenzione quadro e che quindi soltanto quando ne saranno stati precisati i dettagli sarà possibile pronunziarsi definitivamente sulla sua compatibilità con le condizioni dell'articolo 65, paragrafo 2, o anche, eventualmente, con le condizioni dell'articolo 66, paragrafo 2 ; che occorre in particolare avere la certezza che nessun progetto cooperativo riguardante impianti sia tale da dare alle imprese interessate il potere di determinare i prezzi ovvero di controllare la produzione o gli sbocchi di una parte sostanziale dei minerali di ferro preridotti nel mercato comune ;

26. considerando che, di conseguenza, la SFMP e le imprese interessate dovranno notificare alla Commissione ogni progetto di costruzione o di esercizio di impianti di riduzione diretta nella Comunità ; che i progetti notificati potranno essere attuati solo previa autorizzazione rilasciata dalla Commissione ai sensi degli articoli 65 e 66 del trattato ;

VI

27. considerando che gli studi da effettuarsi per il tramite della SFMP e le missioni di rappresentanza che questa assicurerà (oggetto 1) e 3), paragrafo 2) dovranno permettere di precisare il grado di sviluppo dei vari procedimenti di preriduzione, di esaminare le possibilità tecniche ed economiche di costruzione di impianti in Francia o in altri paesi, di valutare i procedimenti o i prodotti e di stabilire i contatti necessari con i terzi per il raggiungimento di questi obiettivi ; che gli accordi relativi a tali attività non restringono la concorrenza ;

VII

28. considerando che la Commissione deve essere in grado di controllare lo sviluppo della cooperazione delle imprese siderurgiche nel campo dell'approvvigionamento comune di minerali di ferro preridotti ; che la SFMP e le imprese interessate dovranno pertanto comunicare immediatamente alla Commissione ogni variazione del numero degli azionisti della SFMP, nonché ogni altra modifica o complemento del presente accordo o dello statuto della SFMP, e potranno applicare tali modifiche o complementi solo dopo che la Commissione li avrà dichiarati ammissibili o, eventualmente, autorizzati in base all'articolo 65 del trattato ;

29. considerando che, tenuto conto delle summenzionate condizioni imposte, l'accordo in questione è compatibile con l'articolo 65, paragrafo 2, del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

L'accordo fra le seguenti imprese :

USINOR — Union Sidérurgique du Nord et de l'Est de la France S.A., Paris,
SACILOR — Aciéries et Laminoirs de Lorraine S.A., Hayange,
Châtillon-Commentry-Biache, S.A., Paris,

S.A. des hauts fourneaux de la Chiers, Longwy-Bas,
Creusot-Loire S.A., Paris,
Ugine Aciers S.A., Paris,
Société des aciéries et tréfileries de Neuves-Maisons, Châtillon S.A., Neuves-Maisons,
Forges d'Allevard, Paris,
S.A. Cockerill Ougrée-Providence et Espérance-Longdoz, Seraing,
S.A. Fabrique de fer de Maubeuge, Louvroil,
S.A. Marrel Frères, les Étaings-Châteauneuf,
Société nouvelle des aciéries de Pompey S.A., Neuilly-sur-Seine,
Société des aciers fins de l'Est (SAFE), Paris,
Hauts fourneaux réunis de Saulnes et Uckange, Paris,
Société métallurgique de Normandie S.A., Paris,
Société lorraine de laminage continu Sollac S.A., Paris,
Société lorraine et méridionale de laminage continu (Solmer), Paris,
Vallourec S.A., Paris,
Pont-à-Mousson S.A., Paris,

riguardante l'acquisto in comune di minerali di ferro preridotti, notificato alla Commissione con lettera del 10 dicembre 1974, è autorizzato.

Articolo 2

L'autorizzazione è subordinata alle seguenti condizioni :

1. La Société Française des Minerais Préréduits S.A. e le imprese interessate sono tenute a comunicare immediatamente alla Commissione

a) ogni progetto di costruzione o di esercizio di impianti di riduzione diretta nella Comunità ;

b) ogni variazione del numero degli azionisti della Société Française des Minerais Préréduits S.A. ;

c) ogni modifica e complemento del presente accordo o dello statuto della Société Française des Minerais Préréduits S.A.

2. I progetti, le modifiche e i complementi che devono essere comunicati in conformità del paragrafo 1 possono essere posti in atto soltanto se la Commissione accerta che rientrano nell'ambito dell'autorizzazione accordata con la presente decisione o li autorizza in base all'articolo 65, paragrafo 2, o, eventualmente, in base all'articolo 66, paragrafo 2, del trattato.

Articolo 3

Le imprese menzionate all'articolo 1, nonché la Société Française des Minerais de Fer Préréduits, sono destinatarie della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 1975.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI